



Nella scuola, con la scuola...

## ISTITUTO COMPRENSIVO "S. G. BOSCO"

Via Umbria 34 – tel/fax 0997352739 – 74121 TARANTO  
Email: taic866003@istruzione.it- pec: taic866003@pec.istruzione.it- www.icsgboscotaranto.gov.it  
C.F.: 90214520737 – C.M. TAIC866003 – Cod. univ: UFA6K2

ICS "San Giovanni Bosco" - Taranto  
Prot. 0009488 del 25/10/2021  
08-1 (Uscita)

**Ai sigg. genitori  
A Tutti i Docenti**

**AI D.S.G.A.**

**Al Personale A.T.A.  
SEDE**

**Oggetto:** Comunicazione relativa ad assenze per motivi diversi dalla malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.)/per motivi di salute NO-COVID

Come da Delibera n. 37 del PRG Puglia, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole nei servizi educativi dell'infanzia nelle università della Regione Puglia", allegata alla presente, si riporta quanto segue relativamente alla riammissione a scuola per motivi diversi dalla malattia e per malattia No-Covid:

**11.2. Rientro in comunità – Ambito servizi educativi/scolastico/universitario** L'art. 42 del D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967 disponeva che "l'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso dietro presentazione alla Direzione dell'Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza".

L'art. 1 comma 1 lett. c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 ha previsto che "la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti".

Nelle more che possa essere intrapresa iniziativa legislativa regionale al riguardo, si ritiene che - ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale nonché di coerenza con il quadro emergenziale normativo attuale e delle circolari ministeriali emanate a tal riguardo - l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all'articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 - si deve applicare per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica.

**11.2.1. Assenze per malattia – Scuola dell'infanzia** Dopo l'assenza per malattia superiore a tre giorni, la riammissione è consentita previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dal pediatra. Sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l'opportunità di richiedere / eseguire test diagnostici in considerazione del quadro sintomatologico. Per assenze fino a tre giorni per malattia NON Covid-19, i genitori dovranno presentare l'autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite un modulo di autocertificazione "per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate", il cui fac-simile è presente in allegato (Allegato 1).

**11.2.2. Assenze per malattia – Altri ordini della scuola e università** Poiché la certificazione medica di riammissione verrà rilasciata dai pediatri solo dopo un'assenza superiore a 10 giorni, considerata la particolare situazione emergenziale, sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l'opportunità di richiedere / eseguire test diagnostici. In caso di assenza per motivi di salute ordinari, le famiglie giustificheranno l'assenza tramite il modulo di autocertificazione "per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate" (Allegato 1).

**11.2.3. Assenze per quarantena precauzionale volontaria** Nel caso in cui sia osservato un periodo di

quarantena, di durata fino a 14 giorni, per scelta precauzionale individuale o della famiglia, si dovrà giustificare l'assenza tramite il modulo di autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate (Allegato 1).

**11.2.4. Assenze per motivi diversi dalla malattia** Nell'eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.) relativi a tutti gli ordini dei servizi educativi dell'infanzia, della scuola e dell'università, i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia, il cui fac-simile è allegato (Allegato 2).

In questo caso, l'alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste per legge vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari.

**11.2.5. Assenza per isolamento domiciliare fiduciario** La riammissione a scuola è subordinata al possesso della documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l'uscita dall'isolamento.

**11.2.6. Assenza per positività al SARS-CoV-2** Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di "avvenuta negativizzazione" del tampone molecolare secondo le modalità previste dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell'alunno. Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione.

**Pertanto si allegano:**

- Modulistica
- il testo relativo a *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Indirizzi operativi per la gestione dei casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi operativi dell'infanzia, nelle università della Regione Puglia*
- Tabella riassuntiva

**Il Dirigente Scolastico**

**Dott.ssa Santarcangelo Angela Maria**

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lvo 39/93)